



# CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Staff del Segretario  
Generale

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5  
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909218 – 0924/909245

**Prot. Gen. n. 40286 del 12/10/2022**

A tutti i responsabili di Direzione

E p.c.

Al Sindaco

Al Responsabile dell'Avvocatura Comunale

Avv. Francesco Vasile

S E D E

**Oggetto: Art.194 co.1 T.U.EE.LL. ( Dlgs.267/2000 e ss.mm.ii.) Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di corretta assunzione di impegno di spesa - Direttiva.**

Con la presente, richiamata la precedente Direttiva sul punto del Segretario Generale, Dott. Pecoraro, di cui alla nota prot .n. 370999 del 24/09/2021, appare opportuno, al fine di assicurare la corretta gestione ed evitare situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio, fornire, nell'ottica del coordinamento e del perseguimento di modelli di "buona amministrazione" ulteriori istruzioni operative in ordine alla corretta redazione delle proposte di deliberazione a tutela del pubblico interesse secondo le prescrizioni legislative in materia.

## ***I Debiti fuori bilancio***

Per debito fuori bilancio, com'è noto deve intendersi quell'obbligazione pecuniaria assunta in violazione delle norme giuscontabili relative alla corretta assunzione degli atti di impegno di spesa, stante la mancanza di un regolare impegno di spesa che legittima la regolare liquidazione.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta pertanto un'evidente irregolarità contabile, con la conseguenza che il procedimento di riconoscimento di cui all'art.194 del T.U.E.L. costituisce un'ipotesi di carattere eccezionale attivabile esclusivamente e tassativamente per le ipotesi previste da tale norma cui si rinvia (Sentenze esecutive e provvedimenti equiparati quali D.I. esecutivi, Copertura di disavanzi di Consorzi, Aziende Speciali ecc, Ricapitalizzazione S.P.A., procedure espropriative o di occupazione d'urgenza ed infine acquisizione di beni e servizi in violazione delle norme di cui all'art.191, commi 1,2 e 3 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii).

In tali fattispecie, il riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale da effettuarsi con deliberazione consiliare di cui all'art.193, comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità dell'ente, non è un mero automatismo ma implica **una valutazione concreta della situazione e della sua rispondenza alla fattispecie legislativa.**

In tale contesto giova rilevare la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie del **debito derivante da sentenze esecutive o altri provvedimenti equiparati di cui alla lettera a) dell'art.194** e le altre previste dal medesimo articolo.



## CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Staff del Segretario  
Generale

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5  
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909218 – 0924/909245

Si osserva infatti che, come evidenziato dalla giurisprudenza contabile in materia, nel caso di sentenza esecutiva di condanna, il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l' *ane* il *quantum* del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'organo giurisdizionale, a differenza delle altre fattispecie debitorie per cui, invece, sussiste un ampio apprezzamento discrezionale.

**In particolare, il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare (con deliberazione consiliare di cui all'art.193 comma 2 o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente risulta comunque necessario ed imprescindibile in tutte le ipotesi tassativamente elencate dall'art.194 del D.lgs. n. 267/2000, ivi compresa quella inerente i debiti derivanti da sentenza esecutiva,**

per le seguenti finalità:

- 1) necessità di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- 2) accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla norma ai fini della riconoscibilità;
- 3) accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le conseguenziali ed eventuali responsabilità connesse, ai fini anche dell'esperimento delle azioni di rivalsa nei confronti di coloro che abbiano ingenerato tali fattispecie debitorie (cfr. Corte Conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, deliberazione n. 152/2016; Corte Conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 55/2014);
- 4) individuazione, nelle ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, delle eventuali misure correttive tese ad evitare il reiterarsi delle anomalie oggetto di soccombenza giudiziale (cfr. da ultimo Corte dei Conti — sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 205/2014; Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, deliberazione n.177/2015).

**Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa pertanto capo al Responsabile di Direzione competente il quale, al maturarsi del debito deve provvedere all'avvio del predetto procedimento, senza indugio ed in maniera tempestiva, con un'adeguata opera di ricostruzione delle cause di formazione delle partite debitorie, in modo da consentirne la compiuta conoscenza agli altri soggetti coinvolti nella procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (altri Responsabili di Direzione, Revisore, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio, Segretario comunale).**

In particolare si ricorda che, l'attività istruttorio dei Responsabili deve essere svolta in modo accurato così che sia chiaro l'iter che ha portato al formarsi del debito.

La deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere trasmessa, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002 alla Procura della Corte dei Conti, in qualità di soggetto tenuto alla valutazione di eventuali responsabilità per danno erariale. Agli stessi Responsabili, inoltre, è affidata la relativa attività esecutiva, compreso l'avvio del procedimento di spesa ex art. 183 e ss. del D.lgs. n. 267/2000, che costituisce **un momento necessariamente successivo** e, quindi, conseguente alla decisione dell'organo consiliare cui per legge è intestata la responsabilità politica dell'azione amministrativa. Su questo punto si richiama la massima attenzione per evitare che, dopo il riconoscimento, il procedimento che mira alla eliminazione della irregolarità contabile non si concluda con il pagamento di quanto deliberato ai sensi dell'art.194 del Tuel. Gli eventuali interessi e/o sanzioni che dovessero prodursi dopo il riconoscimento a causa dell'inerzia nella fase di



## CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Staff del Segretario  
Generale

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5  
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909218 – 0924/909245

liquidazione saranno addebitati ai soggetti inadempienti, oltre alle eventuali altre responsabilità ravvisabili.

Si ricorda che **ai fini del finanziamento dei suddetti debiti**, per il cui pagamento l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione triennale convenuto con i creditori, potranno essere utilizzate, **come previsto dall'art.193 comma 3** cui si rinvia integralmente,

1. per l'anno in corso e per i due anni successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione;
2. I proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili ed da altre entrate in conto capitale con riferimento agli squilibri di parte capitale;
3. Infine, ove non possa procedersi con le modalità di cui sopra, potrà impiegarsi la quota libera del risultato di amministrazione.

**Tanto premesso, si ritiene opportuno approfondire per completezza alcuni aspetti inerenti le singole fattispecie debitorie al fine di richiamare l'attenzione delle SS.LL. in ordine ad alcuni imprescindibili adempimenti.**

***Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive o Decreti Ingiuntivi esecutivi (art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000ess.mm.ii.)- Pignoramenti mobiliari e successive regolarizzazioni ;***

La fattispecie debitoria in esame scaturisce da una pronuncia giurisdizionale, **sentenza passata in giudicato o immediatamente esecutiva**, ancorché non definitiva, con la quale l'Ente viene condannato al pagamento di una somma di denaro. Alla sentenza propriamente intesa, secondo il prevalente orientamento della Corte dei Conti, deve essere equiparato per ragioni sistematiche il **decreto ingiuntivo esecutivo**, in quanto "*l'espressione sentenze esecutive di cui alla citata lett. a), va intesa, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale".* (cfr. Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Campania, deliberazione n. 384/2011, Corte Conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 242/2013, Corte Conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, deliberazione n. 132/2010NSG).

Tanto premesso, sulla scorta delle considerazioni esposte nelle indicazioni di carattere generale, nelle ipotesi di avvenuta notifica di **sentenze esecutive**, di **decreti ingiuntivi esecutivi** e di **pignoramenti**, **il cui relativo provvedimento dovrà essere portato immediatamente all'attenzione del Responsabile competente e del Responsabile dell'ufficio finanziario**, sussiste l'obbligo di:

**a) procedere senza indugio alla predisposizione delle relative proposte di riconoscimento** della legittimità dei debiti fuori bilancio da essi scaturenti;

**b) convocare tempestivamente il Consiglio comunale** per la relativa approvazione. Le già evidenziate "*esigenze di celerità, che trovano ragione nell'esigenza di impedire la maturazione di oneri ulteriori, e di adottare le conseguenti misure di riequilibrio devono essere, infatti soddisfatte attraverso la celere convocazione dell'organo consiliare, unico intestatario delle funzione*" (cfr. Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Regione Sicilia, deliberazione n. 55/2014);



## CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Staff del Segretario  
Generale

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5  
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909218 – 0924/909245

**c) adottare sollecitamente i conseguenti atti da parte dei competenti responsabili per il pagamento di quanto dovuto.**

Come già sopra indicato, tutti i soggetti coinvolti nel procedimento volto al riconoscimento della legittimità di tali fattispecie debitorie, pertanto, devono attivarsi, ognuno per quanto di propria competenza, affinché il relativo **pagamento venga effettuato entro i termini di legge, onde evitare il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali** (Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Campania, deliberazione n. 235/2015; Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016).

In particolare si ricorda sul punto che la sequenza procedimentale prevede il susseguirsi di tali atti:

1. Notifica Sentenza esecutiva o Decreto Ingiuntivo esecutivo;
2. Decorso del periodo di salvaguardia ex. Art. dall'art. 14 del D.L. 669/1996 (convertito in L. n. 30/1997, come modificato dall'art. 147 della L. n. 288/2000), **pari a 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo;**
3. Avvio procedimento esecutivo: notifica precetto e Pignoramento presso il Tesoriere;

Pertanto, qualora il Responsabile di Settore attiva la procedura soltanto in prossimità della scadenza o addirittura oltre il **periodo di salvaguardia previsto per le Pubbliche Amministrazioni** dall'art. 14 del D.L. 669/1996 (convertito in L. n. 30/1997, come modificato dall'art. 147 della L. n. 288/2000), **pari a 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo**, si potrebbero prospettare consequenziali profili di responsabilità, in particolare nel caso di tempi di attesa troppo lunghi. Infatti, come precisato, decorso tale termine, senza che sia intervenuto il pagamento, il creditore può procedere ad esecuzione forzata ed alla notifica dell'atto di precetto, con ulteriore aggravio di spese legali.

Nel caso di **pagamenti effettuati direttamente dal Tesoriere a seguito di procedure esecutive attivate a seguito di sentenze di condanna**, la necessità di regolarizzazione contabile diventa ancor più stringente, per cui *«...l'ente deve immediatamente provvedere al riconoscimento e finanziamento del debito e alla regolarizzazione del pagamento avvenuto»* (Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 121/2013).

Si ribadisce ancora una volta la necessità che le proposte in questione vengano sempre corredate da una **esaustiva istruttoria e da una adeguata motivazione, inserita, comunque, in apposita relazione a cura del Responsabile di Direzione competente o Responsabili delle Direzioni competenti** (corredata da documentazione di supporto es. copia della sentenza/decreto ingiuntivo con dichiarazione dell'ufficio legale di esecutività della stessa; pareri per eventuale gravame, sulla congruità delle spese) **che:**

**a) descriva la genesi del debito;**

**b) specifici, ove non si è provveduto alla costituzione in giudizio o ad opporre nei termini di legge il relativo Decreto Ingiuntivo, le ragioni per le quali non si è ritenuto opportuno ricorrere avverso la sentenza stessa. Diversamente, nella proposta di deliberazione dovrà essere inserita una espressa riserva di impugnazione, atteso che il riconoscimento del debito derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità di impugnare la pronuncia in questione (Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Basilicata, deliberazione n.121/2013), con contestuale ulteriore riserva di ripetizione di quanto pagato all'esito del giudizio di secondo grado;**



## CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Staff del Segretario  
Generale

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5  
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909218 – 0924/909245

**c) contenga la precisa, compiuta ed aggiornata determinazione del quantum da riconoscere, costituito oltre che dalle somme indicate nel provvedimento dell'Organo giurisdizionale, anche da eventuali spese ulteriori, quali interessi legali e moratori, nonché spese derivanti da atti di precetto o procedure esecutive e spese relative alla registrazione della sentenza.**

**Sul punto appare inoltre opportuno precisare che a seguito della notifica di decreto ingiuntivo, in considerazione dei termini limitati per l'eventuale opposizione ( 40 giorni), risulta necessario che entro il termine di gg.3 l'ufficio legale provveda ad inoltrare alla Direzione competente con riferimento al merito del presunto debito, richiesta di relazione sull'esistenza o meno del debito o sulle eventuali ragioni per ritenerlo inesistente e contestabile in sede giudiziale affinché venga predisposto ove necessario il relativo atto di opposizione nel rispetto dei termini di legge.**

**A tal fine, la relazione sul punto dovrà essere inviata dalla Direzione competente con la trasmissione della documentazione richiamata con estrema solerzia e comunque entro e non oltre giorni 7 dal ricevimento della richiesta al fine di non pregiudicare la difesa delle ragioni in giudizio.**

**Eventuali ritardi nell'invio dovranno essere motivati e se ne dovrà dare opportuna notizia al Segretario Generale. per quanto di competenza che, ove ritenuto, ne notizierà anche il Sindaco e l'O.I.V.**

**Giova rilevare sul punto che, per giurisprudenza consolidata, la mancanza di impegno di spesa costituisce violazione delle relative disposizioni di gestione della spesa e, costituisce motivo di opposizione a Decreto Ingiuntivo non potendosi ritenere il relativo debito esigibile.**

***Debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di corretta assunzione di impegno di spesa (art. 194, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii).***

Con riferimento all'ipotesi debitoria in questione, il riconoscimento consiliare del debito ha la funzione di valutare **"accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza"**, con possibili ricadute anche nella materia della responsabilità personale dei contraenti.

Infatti, **"dal mancato, formale riconoscimento da parte del Consiglio deriva la conseguenza che il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconosciuta, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente, che abbia consentito la fornitura in violazione delle norme sull'assunzione degli impegni di spesa, con scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e Pubblica Amministrazione"** (Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Campania, deliberazione n. 235/2015).

Nel caso di specie, pertanto, la **relazione istruttoria, da allegare alle proposte di deliberazione** aventi ad oggetto il riconoscimento di siffatti debiti, diviene ancora più pregnante ed imprescindibile, dovendo consentire al Consiglio di accertare la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge. In particolare, tale relazione deve riportare, in maniera circostanziata:

- 1) la **puntuale descrizione delle cause per le quali non è stata seguita la regolare procedura di spesa**, con il conseguente insorgere del relativo debito;
- 2) **l'individuazione del creditore**;
- 3) la dimostrazione che il bene o il servizio acquisito rientrino nell'ambito **dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza**;



## CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Staff del Segretario  
Generale

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5

91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909218 – 0924/909245

4) la dimostrazione dell'effettiva **utilità** che l'Ente ha tratto dalla prestazione, nonché del conseguente **arricchimento**;

5) l'**esatto importo da riconoscere**, con l'indicazione delle modalità di determinazione dello stesso e la relativa congruità (es. riferimento alle indicazioni e rilevazioni del mercato o dei prezzi approvati da enti pubblici a ciò deputati).

Anche nel caso di siffatta fattispecie debitoria, come per le ipotesi derivanti da sentenze esecutive o da decreti ingiuntivi esecutivi, occorrerà predisporre apposita relazione illustrativa che dovrà essere **allegata alle relative proposte di riconoscimento**.

Per quanto inerisce il **requisito dell'utilità della prestazione**, non avendo il legislatore fornito una precisa nozione della stessa, *"l'individuazione delle singole fattispecie e dei requisiti delle spese in questione, in un'ottica di efficienza, efficacia e buona amministrazione"* è demandata alla deliberazione consiliare di riconoscimento (cfr. Corte Conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 32/2011, Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 302/2014).

Sono comunque qualificabili come utili le spese specificatamente previste per legge.

Con riferimento all'altro **requisito dell'arricchimento**, si fa presente che lo stesso corrisponde alla **diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato** e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'Ente (cfr. Corte dei Conti, Sez. di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 302/2014), **con esclusione**, pertanto, **del cd. "utile d'impresa"** (cfr. Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 32/2011; Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 380/2014). L'articolo 2041 del codice civile -rubricato Azione generale di arricchimento- infatti parla di indennizzo, non di risarcimento e la giurisprudenza lo limita alla sola «diminuzione patrimoniale» subita dall'impovertito, con esclusione del "guadagno sperato" (cd "utile di impresa"), il cui onere dovrebbe semmai essere sopportato dal soggetto che ha disposto l'ordine di acquisto in assenza di previo impegno di spesa (deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 380/2014).

Quest'ultimo, infatti, in quanto *"rappresentativo della componente economica della controprestazione integrante il guadagno del privato, non può in alcun modo costituire, come tale un arricchimento per l'Ente"* (cfr. Corte dei Conti, Sez. di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 32/2011), e, quindi, **non può essere riconosciuto come debito fuori bilancio**, ma **potrà essere eventualmente recuperato dal creditore agendo direttamente nei confronti del soggetto che ha disposto l'ordine di acquisto in assenza del preventivo impegno di spesa** (cfr. Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 380/2014).

Dal punto di vista prettamente operativo, ai **fini della quantificazione** del predetto **utile d'impresa**, può farsi riferimento alla giurisprudenza amministrativa e della Corte dei Conti, consolidatasi in tema di danno alla concorrenza.

In proposito, è stato affermato, prendendo spunto dalla tecnica del *"decimo"* di cui alla L. n. 2248/1865, all. F, art. 425, che **tale utile sia da quantificare in "una percentuale del valore dell'appalto, 10% o 5% a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni e servizi. Trattasi del criterio liquidatorio dell'utile di impresa, che viene mutuato dalle cause di risarcimento per equivalente"** e che muove dal presupposto della spettanza al privato contraente a causa dei vizi



## CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Staff del Segretario  
Generale

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5  
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909218 – 0924/909245

della procedura ad evidenza pubblica, del solo arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in luogo del corrispettivo contrattuale.

*"In applicazione di tale criterio il danno (alla concorrenza), nel giudizio di responsabilità, viene individuato nei pagamenti eccedenti la quota riconducibile all'arricchimento senza causa, sicché l'utile rappresenta la misurazione di tale eccedenza".* (Corte Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia n. 598/2009; Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 380/2014).

**Con riferimento a tutte le fattispecie esaminate, qualora il procedimento di riconoscimento di un debito fuori bilancio attenga la competenza di più Direzioni, la competenza alla predisposizione della relativa proposta di riconoscimento del debito maturato dovrà ritenersi radicata presso la I Direzione Affari Generali che opererà il necessario coordinamento tra le varie Direzioni competenti provvedendo a coordinare l'attività istruttoria di acquisizione mediante specifiche relazioni le informazioni attinenti la procedura che dovranno essere inviate dai Responsabili di Direzione competenti di norma entro 7 gg dal ricevimento della richiesta con la trasmissione della documentazione richiamata al fine di non pregiudicare il rispetto dei termini per l'esame della proposta di riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale. Eventuali ritardi nell'invio dovranno essere motivati e se ne dovrà dare opportuna notizia al Segretario Generale, per quanto di competenza che, ove ritenuto, ne notizierà anche il Sindaco e l'O.I.V.**

Si rammenta, infine, che comunque **non sono riconoscibili come debiti fuori bilancio** in quanto privi del requisito dell'utilità, **come tali riconducibili al danno ingiusto che resta a carico del funzionario pubblico che ha concorso a cagionarlo**, le spese relative a: oneri per interessi;

- oneri per rivalutazione monetaria; oneri per spese giudiziali ed in generale tutti gli esborsi conseguenti a ritardato pagamento di forniture

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., ai fini della piena attuazione della presente direttiva al fine di evitare situazione di scorretta gestione tali da incidere sugli equilibri di bilancio nonché per evitare il prodursi di danni erariali con le connesse responsabilità a carico di coloro che, ritardandone il riconoscimento, hanno determinato tali danni.

Castelvetro li', 12/10/2022

Il Segretario Generale  
f.to Avv. Cinzia Gambino